



ENTE di GESTIONE per i PARCHI e la BIODIVERSITA' EMILIA OCCIDENTALE

Sede: Strada Giarola, 11, 43044 Collecchio (PR) - Tel. 0521 802688 –
fax 0521 305732 info@parchiemiliaoccidentale.it
PEC: protocollo@pec.parchiemiliaoccidentale.it - www.parchidelducato.it
P.IVA e Cod. Fisc. 02635070341

COMITATO ESECUTIVO SEDUTA DEL 29.10.2018 VERBALE N. 74

OGGETTO: NUOVA DOTAZIONE ORGANICA A NORMA DELL'ART. 6 DEL D.LGS 30 MARZO 2001 COME MODIFICATO DAL D.LGS. 25 MAGGIO 2017 N. 75 E DELLE LINEE GUIDA ADOTTATE A NORMA DELL'ART. 6 TER COMMA 1 DEL D.LGS. CITATO – APPROVAZIONE

Publicata in via telematica sul sito web
dell'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale
www.parchidelducato.it

L'ANNO DUEMILADICIOTTO (2018) ADDI' VENTINOVE (29) DEL MESE DI OTTOBRE, ALLE ORE 11:00 PRESSO LA CORTE DI GIAROLA- STRADA GIAROLA 11 – COLLECCHIO (PR), E' CONVOCATA, PREVIA L'OSSERVANZA DI TUTTE LE FORMALITA' PRESCRITTE DALLA VIGENTE NORMATIVA, LA SEDUTA DEL COMITATO ESECUTIVO.

All'appello risultano:

	PRESENTE	ASSENTE
ZANETTI Michela	X	
ALLODI Filippo	X	
TREVISAN Marco	X	
MAGGIALI Agostino	X	
MERUSI Cristina	X	
CATTANI Matteo		X
REBOLI Chiara		X
CALZA Patrizia		X

Svolge le funzioni di verbalizzante il Dott. Delio Folzani, Direttore dell'Ente.
Assume la Presidenza il Dott. Agostino Maggiali.

IL COMITATO ESECUTIVO

VISTA la Legge Regionale 23.11.2011 n. 24 “Riorganizzazione del sistema regionale delle aree protette e dei siti della Rete Natura 2000” che istituisce 5 enti di gestione per i parchi e la biodiversità, e mette in liquidazione i consorzi di gestione dei parchi regionali;

VISTO l’art. 17 della legge 7 agosto 2015 n. 124;

VISTI l’articolo 35 comma 7 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e l’articolo 48 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTI gli articoli 88; 89 commi 1, 2, 3 e 5; 91 commi 1 e 2 del Testo Unico dell’Ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTI gli articoli 2 commi 2 e 3; 4 comma 2 penultimo inciso; 5 comma 2; del Decreto Legislativo 31 marzo 2001, n. 165; l’articolo 3 comma 2 del C.C.N.L. siglato in data 31 marzo 1999 e l’articolo 107 comma 1 penultimo inciso del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in ordine all’esercizio dei poteri relativi alla gestione delle risorse umane ed alla nuova disciplina delle mansioni;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante le norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni ed in particolare l’articolo 1 commi 1 lettere a), b), c) e 2; l’articolo 2 comma 1 lettere a), b), c) d) ed e); l’articolo 4 commi 1, 2 e 3; l’articolo 5 comma 1; L’articolo 7 commi 1 e 3; l’articolo 8 comma 1 recanti i principi fondamentali relativi all’organizzazione del lavoro; le finalità cui questa ultima deve ispirarsi; l’assegnazione della competenza all’organo politico per la definizione dei criteri generali di organizzazione ed all’organo gestionale per assunzione dei provvedimenti organizzati e di gestione delle risorse umane a lui assegnate insieme con gli obiettivi e le risorse finanziarie

VISTO l’articolo 39 commi 1 e 19 della Legge 23 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni ed integrazioni nonché l’articolo 6 commi 1,2,3,4 e 6; e l’articolo 6 bis commi 1,2 e 3 e l’articolo 6 ter del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e quali prevedono rispettivamente:

- α. L’obbligo di adottare un piano triennale del fabbisogno di personale in coerenza:
1. con la pianificazione pluriennale e la pianificazione della performance avuto riguardo;
 2. con le linee di indirizzo ministeriali finalizzate ad orientare le amministrazioni pubbliche approvate con decreto ministeriale del 8 maggio 2018;
- b. l’obbligo di valutare la consistenza e la variazione delle dotazioni organiche:
1. nell’ambito della limite finanziario potenziale massimo concesso
 2. garantendo in ogni caso la neutralità finanziarie delle rimodulazioni;
- c. la possibilità in ogni caso di procedere ad assunzioni nei limiti delle facoltà assunzionali accertate alla luce della normativa del tempo vigente;
- d. il divieto di procedere a nuove assunzioni in caso di mancato rispetto degli obblighi di cui sopra;
- e. l’obbligo di gestire internalizzazioni ed esternalizzazioni previa verifica dell’economicità dei relativi processi e della valutazione degli stessi sulla spesa per il trattamento fondamentale ed accessorio del personale;
- f. l’obbligo dei revisori dei conti di monitorare l’applicazione delle disposizioni di cui sopra;
- g. l’adeguamento delle attività di cui sopra ad una direttiva ministeriale da emanare – con riguardo alle autonomie locali – previa intesa con la conferenza unificata;

VISTI l’articolo 35 comma 1,2,3,5 e 7 (non assume rilevanza per questa amministrazione la fattispecie di cui al comma 3 bis stanti le ridotte dimensioni dell’ente) e l’art. 36 comma 1 e 2 del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 in materia di accesso agli impieghi nella pubblica amministrazione e negli enti locali in particolare;

VISTI l'articolo 30 commi 1 e 2 bis, l'articolo 34 comma 6 e l'articolo 34 bis comma 1 del Decreto Legislativo 31 marzo 2001, n. 165, recante la disciplina della ricollocazione del personale in disponibilità e della mobilità esterna volontaria e dato atto che questa amministrazione:

- A) ha facoltà di coprire i posti vacanti mediante mobilità esterna volontaria (cessione del rapporto di lavoro);
- B) è tenuta preventivamente a verificare la presenza sul territorio regionale e nazionale di personale in disponibilità;
- C) è tenuta, prima di avviare procedure concorsuali a disporre avvisi di mobilità volontaria individuale da esperire a mezzo di procedure selettive salva la presenza di personale in comando o fuori ruolo che manifesta la volontà essere collocato in ruolo nei posti da ricoprire cui deve essere garantita priorità di accesso;

VISTO l'articolo 1 comma 562 ed ss della legge 27 dicembre 2006 n. 296 come interpretato nella pronuncia della Corte Conti Sezioni Riunite n. 52/CONTR/2010 a norma del quale, questa amministrazione – non assoggettata al patto di stabilità:

- a) possono impiegare per le assunzioni le risorse maturate nel periodo successivo al 2008 anche in forma cumulativa nella misura del 100% delle relative cessazioni;
- b) non possono superare il tetto di spesa per personale rappresentato dalla media della spesa registrata nell'anno 2008;

VISTI l'art. 9 della legge 25 gennaio 2003 n. 3; l'art. 3 comma 61 della legge 23 dicembre 2003 n. 350, come interpretati dalla Corte Conti sez. regionale Umbria – parere 124 del 3 ottobre e dato atto che questa amministrazione potrà disporre assunzioni a tempo indeterminato avvalendosi delle graduatorie approvate da altre amministrazioni a condizione che:

- a. intervenga intesa con l'amministrazione che ha approvato la graduatoria preventiva rispetto all'assunzione (e non all'indizione della selezione);
- b. venga garantita omogeneità tra posto da ricoprire e posti messi a concorso relativi alla graduatoria che si intende utilizzare;

VISTO l'articolo 1 comma 47 della legge 30 dicembre 2004 n. 311 (vigente secondo la pronuncia della Corte dei Conti sezioni riunite n. 59/CONTR/2010 del 11 novembre 2010) il quale autorizza i trasferimenti per mobilità esterna volontaria (anche in regime di blocco delle assunzioni) tra enti sottoposti al regime vincolistico in materia di personale;

VISTO l'articolo 9 comma 28 del Decreto Legge 25 maggio 2010 n. 78 convertito nella legge 30 luglio 2010 n. 122 come da ultimo modificato 11 comma 4 bis del d.l. 24 giugno 2014 n.90 convertito nella legge 11 agosto 2014 n. 114 in materia di limiti alla spesa per contratti di lavoro flessibile;

VISTA la deliberazione della Corte dei Conti sezioni riunite n. 59/CONTR/2010 del 11 novembre 2010 con la quale (a conferma della circolare 4/2008) si stabilisce che:

- le assunzioni e cessazioni per mobilità esterna volontaria che intervengano tra enti sottoposti al medesimo regime vincolistico hanno impatto neutrale sulla spesa pubblica complessiva e pertanto non rappresentano assunzione né cessazioni;
- in deroga al principio di cui al punto precedente quando il cedente è ente non soggetto al patto di stabilità ed il cessionario è ente soggetto a vincoli in materia di allora l'assunzione rileva ai fini del consumo dei margini di assunzione del cessionario dell'articolo 1 comma 562 della legge 27 dicembre 2006 n. 296;

VISTA infine, con riguardo agli oneri del trattamento fondamentale e del salario accessorio conseguenti alla stipulazione del contratto collettivo nazionale di lavoro al salario accessorio la pronuncia della Corte dei Conti Sezione Puglia n. 99/PAR/2018 secondo la quale l'aumento stabile del fondo ed i differenziali PEO a decorrere dal 31 dicembre 2018 disposti dall'art. 67 comma 2 lett. a) e b) sono da ricomprendere nel limite di spesa previsto dall'art. 23 comma 2 del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 nonostante la presenza della dichiarazione congiunta n. 5 e dato atto, che in attesa del consolidarsi degli orientamenti (la Sezione Lombardia ha investito della questione le sezioni riunite in sede nomofilattica) la costituzione del fondo avverrà nel rispetto della dichiarazione congiunta sopra citata ma con vincolo di indisponibilità sulla somme predette;

VISTA la Legge 12 marzo 1999, n. 68, ed in particolare l'articolo 1 commi 1 e 4; l'articolo 3 comma 1 lettera c); l'articolo 4 comma 1; l'articolo 7 comma 1 lettera A) e comma 2; l'articolo 10 comma 1; l'articolo 11 commi 1, 2, 3 e 7; l'articolo 16 commi 1, 2 e 3 e dato atto che questa amministrazione è in regola con gli obblighi assunzionali imposti dalla normativa qui richiamata dal momento che ha concluso il procedimento di assunzione di n. 1 dipendente appartenente a dette categorie che prenderà servizio in data 31.12.2018;

VISTI gli articoli 39 comma 15 del Decreto Legislativo 12 maggio 1995, n. 196, come modificato dall'articolo 18 commi 6 e 7 della Legge 8 maggio 2001 n. 215 a norma dei quali il 30% dei posti messi a concorso deve essere riservato al personale proveniente dalla ferma breve e/o prolungata e dato atto che ad oggi non è stato reso dal Ministero alcun chiarimento in ordine alla corretta interpretazione della disposizione in esame nonostante il quesito formalmente proposto da questa amministrazione;

VISTO l'articolo 6 comma 6 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e dato atto che questa amministrazione generata con L.R. 24/2011 per fusione dei seguenti enti parco: Parco del Taro, Parco Boschi di Carrega, Parco dei Cento Laghi, Parco dello Stirone e Piacenziano e Parco del Trebbia con decorrenza 01/01/2012 ha approvato la propria dotazione organica definitiva con deliberazione di CE n. 92 del 14/11/2017;

VISTO l'articolo 48 comma 1 del Decreto Legislativo 11 aprile 2006 n. 198 che subordina l'avvio di procedure di assunzione all'approvazione del piano triennale di azioni positive;

VISTI l'articolo 6 commi 1 e 2 e l'articolo 33 comma 2 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e dato atto che l'istruttoria che ha permesso di formare il presente atto comprende anche la rilevazione delle eccedenze e l'attestazione dell'assenza di queste (ALLEGATO 1);

VISTA la deliberazione di CE n. 92 del 14/11/2017 con la quale è stata approvata la programmazione triennale del fabbisogno di personale riferita al triennio 2018/2020 e la dotazione organica attualmente vigente comprendente n. 27 posti di cui 25 coperti e 2 vacanti;

DOTAZIONE ORGANICA 2018 - 2020			
Categoria	DOT. ORG. 2018	COPERTI	VACANTI
D	16*	16	0
C	10	8	2
B3	1	1	0
B1	0	0	0
A	0	0	0
TOTALE	27	25	2

*di cui 3 in aspettativa non retribuita

CONSIDERATO

che in tale contesto è necessario accertare l'effettiva consistenza del limite di cui all'art. 1 c. 562 della L. 269/2006 mediante riesame dei conti annuali del 2008 degli ex consorzi facenti parte dell'Ente Parchi Emilia Occidentale;

CHE tale limite è ricalcolato in € 1.290.508,00 come sintetizzato nella seguente tabella e accertato dall'esame del conto annuale – anno 2008 degli ex consorzi (tutti allegati al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale);

DETERMINAZIONE LIMITE ART. 1 C. 562 L. 2006/269	
CONSORZIO	SPESA PERSONALE ANNO 2008 (schede 12 - 13 - 14 conto annuale 2008)
Parco Stirone	€ 258.678,00
Parco Carrega	€ 507.665,00
Parco Taro	€ 307.496,00
Parco Cento Laghi	€ 216.669,00
Parco Trebbia	€ 0,00
TOTALE	1.290.508,00

CONSIDERATO che gli artt. 6 e seguenti del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 come modificati dal d.lgs. 25 maggio 2017 e le linee guida ministeriali emesse nel maggio 2018 in attuazione delle predette disposizioni prevedono:

1. di assegnare un ruolo prevalente nell'individuazione dei fabbisogni e nella gestione dell'organizzazione alla Programmazione del fabbisogno di personale inscindibilmente connessa con il piano della performance;
 2. Il superamento della dotazione organica come strumento statico e la trasformazione di questa in un documento finanziario idoneo ad individuare la spesa massima potenziale di personale;
 3. Il rapporto tra dotazione organica e programmazione del fabbisogno di personale come modulazione della spesa massima potenziale su base annuale e triennale nel rispetto del principio di neutralità finanziaria;
 4. Che in ogni caso ogni operazione di copertura dei posti vacanti deve essere rispettosa dei limiti posti dalla normativa del tempo vigente alla spesa per personale (tetto di spesa) ed alla determinazione delle capacità assunzionali dell'ente;
- che pertanto al fine di dare prima attuazione alla disciplina sopra citata occorre:
1. Determinare la spesa potenziale dell'attuale dotazione organica nel rispetto delle indicazioni contenute nelle linee guida e quindi:
 - a. Quantificare la spesa massima potenziale della dotazione organica attuale comprendendo:
 - i. La spesa potenziale dei posti compresi quelli vacanti (a prescindere dal tempo lavoro effettivo);
 - ii. La spesa derivante dalla contrattazione integrativa e dalla remunerazione del lavoro straordinario;
 - iii. La spesa per il direttore generale/segretario generale compresi i diritti di rogito se erogati;
 - iv. il costo potenziale del personale reperibile con contratti flessibili;
 - v. il costo derivante dal personale che opera presso l'ente in comando ovvero in virtù di convenzioni per la gestione associata di servizi;

- vi. il costo del personale in aspettativa senza assegni;
- b. determinare la spesa non compresa nel limite finanziario imposto dalla disciplina dei limiti alla spesa per personale e che deve pertanto essere dedotta dalla spesa massima potenziale al fine di rendere il costo potenziale della dotazione intesa come strumento finanziario compatibile con il limite di spesa per personale complessivamente sostenibile;
- c. determinare i costi della dotazione organica che hanno consistenza soltanto virtuale quali per es. il costo dei posti vacanti o la differenza tra il limite di spesa per contratti flessibili e la spesa effettivamente sostenuta ad una data specifica utile al fine di attestare il rispetto del limite di spesa con riguardo alla dotazione organica effettiva;
2. determinare lo scostamento tra limite di spesa determinato dall'art. 1 comma 562 e ss. della legge 30 dicembre 2006 n. 296 ed il costo della dotazione organica Potenziale;
3. Apportare – se necessario - le modifiche necessarie a contenere ovvero a progressivamente ricondurre la spesa massima potenziale espressa dalla dotazione organica nel limite di spesa previsto dalla disciplina del tempo vigente ed oggi espresso dall'art. 1 comma 562 e ss. della legge 30 dicembre 2006 n. 296;
4. Individuare la nuova dotazione organica intesa come limite massimo potenziale di spesa coerente con il limite imposto dalla disciplina del tempo vigente e quindi per l'anno 2018 con il limite determinato a norma dall'art. 1 comma 557 e ss. della legge 30 dicembre 2006 n. 296 ;
5. Individuare la consistenza della capacità assunzionali dell'ente nel triennio 2019 – 2021 comprendenti
- a. I resti della capacità assunzionale maturata e non impiegata nel periodo 2009 – 2017 (invero non rilevante nel caso di questa amministrazione);
- b. Le cessazioni programmate nel triennio 2018 – 2020;
6. Rinviare a successivo atto la definizione della programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2019 – 2021;

DATO ATTO che la nuova dotazione organica comporta una spesa potenziale compresa entro il limite massimo di cui all'art. 1 comma 562 della legge 30 dicembre 2006 n. 296, come si evince dai prospetti allegati alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che questa amministrazione:

- α. ai sensi dell'articolo 6 comma 6 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 ha rideterminato la propria dotazione organica e la programmazione del fabbisogno di personale per il periodo 2018/2020 con deliberazione di CE n. 92 del 14/11/2017;
- β. ai sensi dell'art. 1 comma 562 della legge 30 dicembre 2006 n. 296 presenta una spesa inferiore alla media della spesa sostenuta nell'anno 2008;
- γ. ha approvato il piano delle azioni positive di cui all'articolo 48 comma 1 del Decreto Legislativo 11 aprile 2006 n. 198 con deliberazione approvata in data odierna;
- δ. approva contestualmente al presente atto il documento di rilevazione delle eccedenze ai sensi dell'articolo 6 comma 1 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165;
- ε. ai sensi dell'art. 9 comma 3 bis del d.l. 11 novembre 2008 n. 185 convertito nella legge 28 gennaio 2009 n. 2 come introdotto dal d.l. 27 del d.l. 24 aprile 2014 n. 66 convertito dalla legge 23 giugno 2014 n. 89 è in regola con gli obblighi discendenti dall'attivazione della piattaforma di certificazione dei crediti;
- φ. dà corso con il presente atto agli adempimenti previsti dall'art. 6 del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e conseguentemente non è assoggettata al divieto di cui al comma 6 del predetto articolo.

CONSIDERATO:

- che alla luce del sistema normativo sopra richiamato deve ritenersi che l'amministrazione è rispettosa di tutte le normative in materia di gestione del personale e contenimento della relativa spesa e pertanto a norma dell'articolo 1 comma 562 della legge 30 dicembre 2006 n. 296 ha facoltà disporre un numero di assunzioni pari al numero di cessazioni registrate negli esercizi precedenti e non già oggetto di turn over;
- che al fine di determinare in concreto il potenziale assunzionale dell'ente occorre:

in primo luogo definire l'arco temporale entro il quale far valere le cessazioni soccorrendo a tale fine la pronuncia sopra citata della Corte dei Conti sez. centr. Aut. n.28/QMIG/2015 alla luce della quale:

1. Il riferimento "al triennio precedente" inserito nell'art. 4, comma 3, del d.l. n. 78/2015, che ha integrato l'art. 3, comma 5, del d.l. n. 90/2014, è da intendersi in senso dinamico, con scorrimento e calcolo dei resti, a ritroso, rispetto all'anno in cui si intende effettuare le assunzioni.
2. Con riguardo alle cessazioni di personale verificatesi in corso d'anno, il budget assunzionale di cui all'art. 3, comma 5-quater, del d.l. n. 90/2014 va calcolato imputando la spesa "a regime" per l'intera annualità.

- che pertanto le capacità assunzionali comprese nella programmazione 2018 – 2020 sono pari alla somma della spesa per il personale cessato nell'anno 2017 calcolata per l'intera annualità (competenza) e della spesa relativa alle capacità assunzionali 2015 – 2016 – 2017 (derivante dalle cessazioni 2014 – 2015 – 2016) non ancora utilizzate;

In secondo luogo occorre definire la nozione di cessazione.

Sotto questo profilo ogni dubbio interpretativo è stato definitivamente eliminato con la pronuncia della Sezione Autonomie 16/2009 sopra citata nel senso che sono rilevanti unicamente le cessazioni che comportano estinzione definitiva del rapporto di lavoro di pubblico impiego;

In terzo luogo occorre determinare del tetto di spesa.

Sotto questo profilo:

1. quanto alla disposizione di riferimento occorre richiamare l'art. 1 comma 562 della legge 30 dicembre 2006 n. 296 (essendo questo ente non assoggettato al patto di stabilità – ora principio del pareggio finanziario) il quale impone di contenere la spesa per personale nell'abito della spesa complessivamente sostenuta nell'anno 2008;
2. quanto alla nozione di spesa occorre richiamare l'articolo 1 comma 557 bis della legge 27 dicembre 2006 n. 296 la pronuncia della corte dei conti Sezioni Riunite n. 51/2011 da ritenersi modificata nella parte relativa all'incentivo tecnico di cui all'art. 113 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 così come interpretato da Corte Conti sezione Centrale Autonomie n. 7 e 24 del 2017:
 - i. per il conferimento di incarichi di collaborazione coordinata e continuativa;
 - ii. quelle sostenute per il ricorso alla somministrazione di lavoro;
 - iii. quelle per il conferimento di incarichi a contratto ai sensi (dell'articolo 90) e dell'articolo 110 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
 - iv. quelle connesse all'incentivo tecnico di cui all'art. 113 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 (a differenza dell'analogo incentivo disciplinato dall'art. 92 del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163)
 - v. quelle per il personale comandato presso altri enti senza interruzione del rapporto di lavoro di pubblico impiego in strutture, organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente (si vedano in proposito le citate pronunce delle sezioni riunite e della sezione centrale autonomia sopra richiamate);
3. quanto alla determinazione delle spese escluse la deliberazione della Corte dei conti sezione autonomie n. 9/2010 la quale espressamente esclude le spese sostenute:
 - i. per gli arretrati contrattuali sul trattamento fondamentale;

- ii. per il personale comandato presso altri enti e per il quale viene rimborsata la spesa dagli enti fruitori;
- iii. per il personale assunto nella quota obbligatoria per le categorie protette di cui alla Legge 68/1999;
- iv. per il pagamento dell'incentivo di progettazione limitatamente agli importi soggetti ratione temporis all'art. 92 del d.l.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 nonché a decorrere dall'1 gennaio 2018 per i nuovi incentivi tecnici di cui all'art. 113 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50;
- v. per i diritti di rogito versate al segretario comunale;
- vi. per il riassorbimento del personale di area vasta a norma dell'art. 1 comma 424 della legge 23 dicembre 2014 n. 190 (corte conti lombardia n. 485/2015/PAR)
- vii. relativamente al **fondo per le risorse decentrate** il parere espresso dalla Corte dei Conti sez. Lombardia n. 42/2009 secondo il quale debbono essere ricompresi nella nozione di aumenti contrattuali e dunque esclusi dal computo soltanto quelli afferenti alle risorse stabili perché vincolati mentre debbono essere conteggiati nelle spese per personale quelli afferenti alle risorse decentrate di parte variabile perché disposti secondo una valutazione discrezionale dell'ente. Si precisa che il medesimo principio si ritiene applicabile anche relativamente al c.c.n.l. siglato in data 21 maggio 2018.

4. quanto all'ambito soggettivo ed ai conseguenti obblighi di consolidamento questa amministrazione alla luce pronunce sopra citate della Corte dei Conti non ha obblighi specifici da rispettare;

CONSIDERATO: **relativamente alla determinazione del contingente di possibili assunzioni**: questa amministrazione ha facoltà di effettuare il turn over in misura pari al 100% delle cessazioni registrate a far data dal 1 gennaio 2009. Pertanto prevede nel triennio 2018 – 2020 le cessazioni riportate all'allegato 3 alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale le quali generano una capacità assunzionale nel triennio pari ad euro 107.472,00 presunti;

DATO ATTO che l'amministrazione – dopo aver determinato le proprie capacità assunzionali per il periodo 2019 – 2021 intende rinviare a successivo provvedimento la definizione della programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2019 – 2021

VISTA la relazione allegata sub A alla presente deliberazione relativa alla rilevazione delle eventuali eccedenze di personale sensi dell'articolo 6 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 – recante attestazione negativa e ritenuto lo stesso meritevole di approvazione;

VISTO il prospetto allegato 2 alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale recante:

1. la dotazione organica potenziale dell'ente alla data del 1 **maggio** 2018;
2. la determinazione dei costi detraibili al fine di determinare la spesa massima sostenibile alla data del 1 maggio 2018 nel rispetto del limite di spesa imposto dall'articolo 1 comma 562 della legge 30 dicembre 2006 n. 296;
3. i costi di spesa aventi natura meramente virtuale (posti vacanti ecc.);
4. la determinazione dello scostamento del costo potenziale della dotazione organica rispetto spesa imposto dall'articolo 1 comma 450 della legge 23 dicembre 2014 n. 190 e dell'articolo 1 comma 557 e seguenti della legge 30 dicembre 2006 n. 296;
5. l'attestazione del margine operativo rispetto del limite di spesa con riferimento al costo effettivo della dotazione organica alla data del 1 maggio 2018;
6. la rappresentazione matriciale dei posti coperti e vacanti alla data del 1 maggio 2018.

VISTO il prospetto allegato 3 alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale recante:

1. la dotazione organica potenziale dell'ente al 1 novembre 2018;
2. la determinazione dei costi detraibili al fine di determinare la spesa massima sostenibile nel rispetto del limite di spesa imposto dall'articolo 1 comma 450 della legge 23 dicembre 2014 n. 190 e dell'articolo 1 comma 562 seguenti della legge 30 dicembre 2006 n. 296;
3. i costi di spesa aventi natura meramente virtuale (posti vacanti ecc.);
4. l'attestazione dello scostamento del costo potenziale della dotazione organica rispetto al limite di spesa;
5. l'attestazione del margine operativo rispetto del limite di spesa con riferimento al costo effettivo della dotazione organica effettiva alla data del 1 novembre 2019;
6. la rappresentazione matriciale dei posti coperti e vacanti alla data del 1 settembre 2018.

VISTO il prospetto allegato 3 alla presente deliberazione quale parte di essa integrante e sostanziale recante **la determinazione delle capacità assunzionali per il triennio 2019 – 2021** e ritenuto lo stesso meritevole di approvazione;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, avente all'oggetto "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*", ed in particolare l'articolo 107 comma 5 in materia di separazione tra funzioni di indirizzo politico ed attività di gestione;

VISTO il parere espresso dal revisore dei Conti il giorno 24/10/2018 allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;

VISTI:

- o il D.Lgs. 267/2000;
- o il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica reso dal Direttore Generale Dr. Delio Folzani
- o il parere in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 – comma 1 – del D.Lgs. 267/2000 reso dalla responsabile dell'Area finanziaria Dott.ssa Alessandra Maestri;

CON VOTAZIONE che registra il seguente esito:

VOTANTI:	5
VOTI FAVOREVOLI:	5
VOTI CONTRARI:	0

DELIBERA

DI APPROVARE il prospetto allegato 1 alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale recante la rilevazione delle eccedenze di personale;

DI APPROVARE il prospetto allegato 3 alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale recante la dotazione organica potenziale alla data del 1 novembre 2018 determinata nel rispetto delle linee guida ministeriali contenute nel decreto 8 maggio 2018;

DI APPROVARE il prospetto allegato 2 alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale recante la dotazione organica potenziale definitiva dell'ente per il periodo 2019 – 2021;

DI RINVIARE A SUCCESSIVO ATTO la definizione della programmazione triennale del fabbisogno di personale per il triennio 2019 – 2021;

DI AUTORIZZARE il servizio personale a porre in essere tutti gli atti (compatibili con i limiti di spesa vigenti) necessari e possibili per la copertura del fabbisogno di personale prevista dalla deliberazione sopra citata sia con riguardo ai rapporti di lavoro a tempo indeterminato che con riguardo ai contratti di tipo flessibile;

CONTESTUALMENTE, attesa l'urgenza di provvedere e visto l'art 134 c. 4 del D.Lgs. 267/2000, a voti unanimi resi palesemente **DICHIARA** il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

ESPRESSIONE PARERI
AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D. LGS. 18/08/2000 N° 267

REGOLARITA' TECNICA
 Favorevole Contrario
Collecchio li, 29 ottobre 2018

IL DIRETTORE
Dott. Delio Folzani

*documento firmato digitalmente
si sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005*

REGOLARITA' CONTABILE
 Favorevole Contrario
Collecchio li, 29 ottobre 2018

**LA RERSPONSABILE
DELL'AREA FINANZIARIA**
Dott.ssa Alessandra Maestri

*documento firmato digitalmente
si sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005*

Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL PRESIDENTE
Dr. AGOSTINO MAGGIALI

*documento firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005*

IL DIRETTORE
Dr. DELIO FOLZANI

*documento firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005*

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE

La su estesa deliberazione:

Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 viene pubblicata in via telematica all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi.

Collecchio li, 29 ottobre 2018

IL DIRETTORE
Dr. DELIO FOLZANI

*documento firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005*

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

Perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art.134 c.4 D.Lgs 18.08.2000 n.267);

Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, c.3, del D.Lgs. 267/2000);

Decorsi _____ giorni dalla pubblicazione.

Collecchio li, 29 ottobre 2018

IL DIRETTORE
Dr. DELIO FOLZANI

*documento firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005*
